



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 del Registro

Addi, 14-04-2022.

Oggetto: Autorizzazione al Comune di Monreale per l'utilizzo in convenzione del geom. Giuseppe Croce, istruttore tecnico categoria C, livello retribuito C1, part time. Approvazione dello schema di convenzione.

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **12:30** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente
NATALE CARUSO	Assessore	Presente in videoconferenza
MARIA CONCETTA ENEA	Assessore	Presente in videoconferenza
ANNA GIANI'	Assessore	Presente in videoconferenza
DOMENICA PRESTIGIACOMO	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti 5 - Assenti 0

Partecipa alla riunione la Rosa Damiano in qualità di **Segretario Comunale** titolare.

DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 14-04-2022 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

Il Segretario Comunale, il quale attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. dell'ente al n. 1163 del 26.01.2022 il Comune di Monreale ha chiesto l'assegnazione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 del geom. Giuseppe Croce, dipendente di ruolo part time di categoria C1 per mesi 12 e numero 18 ore settimanali;
- con nota prot. 1829 del giorno 08.02.2022 il Sindaco di Torretta ha acconsentito a stipulare una convenzione per 12 ore settimanali dal 21.02.2022 al 20.05.2022;
- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- la dichiarazione congiunta n. 10 che prevede: *“Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001”.*

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013);

CONSIDERATO che la Giunta Municipale di Monreale con delibera n. 37/IE del 10.02.2022 ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso del geom. Giuseppe Croce;

RITENUTO, altresì, di dover autorizzare l'utilizzo condiviso del dipendente geom. Giuseppe Croce per n. 12 ore presso il Comune di Monreale e n. 12 presso il Comune di Torretta;

ACCERTATO

- che non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa del geom. Giuseppe Croce, in qualità di istruttore tecnico a favore dell'Amministrazione Comunale di Monreale non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto e da intendersi qui richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 14-04-2022 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL ;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di autorizzare l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Monreale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta geom. Giuseppe Croce, cat. C1, avente il profilo professionale di "Istruttore Tecnico per 12 ore settimanali fino al 20/05/2022.
2. Di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari per l'ente.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Monreale, al Dipendente interessato e al responsabile del Settore Economico Finanziario – Gestione Risorse.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Damiano Rosa

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Candela Maria Stella

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 14-04-2022 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
Rosa Damiano